

STATUTO

"FONDAZIONE MIKE BONGIORNO"

Preambolo

Mike Bongiorno,

il papà della televisione italiana, è vivo nel cuore della gente, e attraverso la sua fondazione continuerà a comunicare e ad essere fra noi per promuovere i suoi valori e la sua umanità e per contribuire a creare un mondo migliore per le future generazioni.

Icona del mondo dello spettacolo e simbolo positivo di una televisione costruita con educazione intelligenza ed ironia, ha conferito lustro al mondo dello spettacolo e della televisione Italiana.

Straordinario esempio di laboriosità e capacità professionale, di simpatia comunicativa, di vicinanza al gusto popolare, è stato una presenza familiare per lungo tempo nelle case degli italiani, accompagnando la loro vita quotidiana per oltre 50 anni della nostra storia.

Mike Bongiorno ha dato un coraggioso contributo alla resistenza, e ha manifestato un costante rispetto per le istituzioni democratiche. È stato protagonista di una tv che ha contribuito dal dopoguerra a creare una lingua comune per gli italiani e all'unificazione del costume nazionale accompagnando l'Italia e gli italiani nel duro compito di risollevarsi moralmente e materialmente dal baratro dopo la guerra.

Ha cavalcato il successo per più generazioni, esempio unico nella storia della repubblica, donando alla gente comune di ogni generazione momenti di protagonismo, con la capacità di fermarsi con grande rispetto sul limitare della vita intima e personale di ciascuno. Tutto questo con una profonda disciplina rettitudine e serietà che sono sempre stati i principi ispiratori della sua esistenza.

La sua era una televisione educata, civile, che ha suscitato l'entusiasmo del grande pubblico e insieme si è posta anche all'attenzione delle persone colte, sempre interpretando il suo lavoro con allegria e con un approccio familiare, sobrio e carico di umanità.

Mike Bongiorno non è stato soltanto un grande uomo di televisione, il primo presentatore della tv italiana, il creatore e protagonista della tv pubblica e privata, il professionista che ha marcato con la sua presenza le diverse tappe della storia e del costume nazionale.

Era un uomo felice di vivere, uno sposo e un padre affettuoso, una persona che suscitava amicizia.

Il suo atteggiamento garbato, il tratto signorile, la misurata familiarità con cui sapeva entrare nelle case e nei cuori degli italiani, la capacità di intrattenere con

professionalità insuperabile rimarranno modelli assoluti di uno stile televisivo di valore.

Era uno spirito retto, un valente professionista, un maestro, il cui modello d'insegnamento rimarrà alto e forte per gli studenti e per l'Italia civile e democratica, e il cui stile ed esperienza siamo convinti continueranno ad ispirare le nuove generazioni di Italiani e di professionisti non solo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Sarà lo spirito con il quale ha interpretato la sua vita, caratterizzato dall'onestà, dall'allegria, dalla serietà e disciplina, dalla professionalità e profonda generosità, che illuminerà i progetti della sua fondazione che ritiene si possa fare del bene portando avanti questi valori e aiutando le persone nel nome di Mike Bongiorno.

Articolo 1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI

È costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE MIKE BONGIORNO**", con sede in Milano, Via Giovanni da Procida n. 10.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'arte visiva e multimediale, in una logica di educazione, ricreazione, istruzione e formazione cosciente del pubblico e nel costante perseguimento di finalità filantropiche in tutti i settori della vita umana.

La Fondazione, in particolare intende sostenere, realizzare e promuovere progetti che sostengano il progresso nel campo della comunicazione, fornendo strumenti educativi per l'intelligenza civile, sociale ed emotiva e di sviluppo e di crescita concreti per persone di ogni fascia sociale, ma soprattutto per i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro, nel campo dello spettacolo, dello sport, della medicina, della ricerca scientifica.

Articolo 3

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partners, dai Members e da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla

Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali.

Articolo 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partners, dai Members e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Partners e Members.

Articolo 9

FONDATORI

Sono Fondatori i Signori: Daniela Zuccoli, Michele Pietro Filippo Bongiono, Nicolò Bongiorno e Leonardo Bongiorno.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei Fondatori, i Fondatori superstiti procederanno alla designazione del/i soggetto/i destinato/i a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, nel rispetto di eventuali indicazioni da parte del Fondatore decaduto stesso, e così in perpetuo.

Articolo 10

PARTNERS E MEMBERS DELLA FONDAZIONE

Sono Partners, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio d'Amministrazione medesimo.

I Partners devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove approvato.

Possono ottenere la qualifica di Member le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Members per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partners e i Members potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partner e di Member dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partners e i Members devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove approvato.

Articolo 11

PARTNERS E I MEMBERS ESTERI

Possono essere nominati Partners e i Members anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partners e i Members per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- corso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partners e i Members possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- l'Advisory Board;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

È ufficio della Fondazione il Direttore Generale, ove nominato, ai sensi dell'art. 17.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) i Fondatori, vita loro natural durante, salvo rinuncia;
- b) fino a tre membri cooptati dai membri sub a).

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione dei membri sub a), restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

1. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito del preambolo degli scopi e delle attività di cui al preambolo e agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
2. approvare il programma pluriennale delle attività;
3. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
4. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
5. stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partner e procedere alla relativa nomina;
6. stabilire i criteri per assumere la qualifica di Member e procedere alla relativa nomina;
7. nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub a) del secondo comma del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto;
8. nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
9. nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto;

10. individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
11. individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
12. istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
13. istituire l'Advisory Board, ai sensi dell'art. 18;
14. deliberare eventuali modifiche statutarie;
15. deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
16. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione, può istituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia

il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del programma di attività, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, scegliendolo tra i membri di cui all'art. 14, comma 2, lettera a).

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Il primo Presidente della Fondazione, è il Fondatore Daniela Zuccoli, salvo rinuncia.

Il Presidente può convocare, una volta all'anno, una riunione collegiale a cui partecipano il i Fondatori, i Partners ed i Members, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonchè di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità

della Fondazione.

Articolo 17

DIRETTORE

Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, è nominato, ove opportuno, dal Consiglio stesso e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 18

ADVISORY BOARD

L'Advisory Board è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scegliendoli anche tra i Partner, che restano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina.

Il membro dell'Advisory Board che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dall'Advisory Board stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro dell'Advisory Board.

All'Advisory Board vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al preambolo e agli articoli 2 e 3 del presente statuto e formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi.

All'Advisory Board vengono altresì illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L'Advisory Board è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su sua delega, dal Vicepresidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non

mezzi idonei alle informazioni di tutti i membri, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni dell'Advisory Board possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni dell'Advisory Board è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dai Fondatori, con deliberazione comune adottata a maggioranza, ed è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 20

SCIoglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

CLAUSOLA DI RINVIO

●📁 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

